

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 21/12/1999 n. 508 di riforma delle Accademie delle belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;
- Visto l'art. 31, comma 2, dello Statuto di autonomia di questa Istituzione, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n. 274 del 06/09/2005;
- Visto l'art. 7 del D.Lvo 30/03/2001 n. 165, come modificato dall'art. 32 del decreto legge 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni con legge 04/08/2006 n. 248, dall'art. 3, commi 76 e 77, della legge 24/12/2007 n. 244 e dall'art. 46 del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 06/08/2008 n. 133;
- Acquisito il parere espresso dal Consiglio accademico nella seduta del 21 febbraio 2011;
- Vista la delibera n. 8 del 03 marzo 2011 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il "Regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli incarichi esterni"

EMANA

il seguente Regolamento

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis, del D.Lvo 30/03/2001 n. 165 e disciplina le procedure comparative per il conferimento da parte del Conservatorio di musica "N. Piccinni" di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il conferimento di cui all'art. 7 del D.Lvo 30/03/2001 n. 165, come modificato dall'art. 32 del decreto legge 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni con legge 04/08/2006 n. 248, e dall'art. 3, commi 76 e 77, della legge 24/12/2007 n. 244 e dall'art. 46 del D.Lg. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni con Lg. 06/08/2008 n. 133.



2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dall'art. 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno

1. Gli Uffici di Presidenza o di Direzione, secondo le competenze previste dal DPR 132/03, (di seguito denominati Ufficio competente) prima di conferire incarichi ne verificano la congruenza con le funzioni istituzionali, con le competenze attribuite dall'ordinamento al Conservatorio e con obiettivi e progetti specifici e determinati in base alla programmazione approvata, nonché la temporaneità delle necessità .
2. Il medesimo Ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso il Conservatorio mediante interPELLI interni, tenendo conto delle mansioni esigibili.
3. L'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di alta professionalità stabiliti dalla legge, e determinata durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Relativamente al compenso, opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta e comunque in linea con la normativa di settore.

Art. 3

Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività del Conservatorio;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo della prestazione e modalità di realizzazione della medesima (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione, tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione delle domande nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico è necessario:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;



- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Art. 4

Procedura comparativa

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - c) eventuali ulteriori elementi correlati al tipo di incarico da conferire o alla specificità delle attività istituzionali del Conservatorio;
 - d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando potrà eventualmente prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione.

Art. 5

Esclusioni

1. Le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 quater, del D.Lvo 30/03/2001 n. 165 non si applicano ai componenti degli Organi di controllo interno e del Nucleo di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le collaborazioni meramente occasionali, caratterizzate da un rapporto *intuitu personae*, che consente il raggiungimento del fine, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, masterclass, la singola temporanea docenza relativa a specifici e determinati progetti di formazione o produzione artistica, l'individuazione per chiara fama, la traduzione di pubblicazioni, la prestazione artistica in qualità di solista o di componente delle formazioni orchestrali.

Art. 6

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.



2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Deve essere comunque assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dal Conservatorio.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa pattuizione correlata alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Ufficio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, potrà essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero il contratto potrà essere risolto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, potrà essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, il Conservatorio potrà provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.
4. L'Ufficio competente verifica l'assenza di oneri previdenziali ed assistenziali ulteriori e se sussistono richieste di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

Art. 8

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite l'Albo e il sito web del Conservatorio.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti è subordinata all'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007 n. 244.
4. Il Conservatorio rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicazione, sul proprio sito e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalso.
5. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.



Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è adottato con decreto del Presidente del Conservatorio ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo dell'Istituto. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento a leggi e normative in vigore.

Bari 10 marzo 2011
Prot.n. 3887

Affisso all'Albo il 10 marzo 2011

Il Presidente
Dott. Stefano Carulli

